Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 262

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 17 ottobre 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1956, n. 1130.

Determinazione della forma e delle altre caratteristiche di alcuni tagli delle marche « Industria e Commercio » per il pagamento della imposta generale sull'entrata; delle marche per la riscossione dei diritti spettanti all'Ente nazionale per la protezione degli animali sulle licenze di caccia, di uccellagione e di pesca; delle marche per contratti di borsa; delle marche pesi, misure e marchio e delle marche radiofoniche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, concernente l'istituzione dell'imposta generale sull'entrata, e successive disposizioni;

Visto l'art. 4, numeri 2 e 3 della legge 11 aprile 1938, n. 612, che istituisce speciali diritti a favore dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ed il decreto Interministeriale 7 marzo 1940, col quale sono approvate le modalità di riscossione dei diritti per la protezione degli animali;

Vista la legge 19 maggio 1954, n. 303, concernente l'aumento dei diritti spettanti all'Ente nazionale per la protezione degli animali sulle licenze di caccia, di uccellagione e di pesca;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, che approva il testo di legge delle tasse sui contratti di borsa;

Vista la tabella allegata al regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 420, recante provvedimenti in materia di imposte in surrogazione del bollo e del registro;

Visto il regolamento approvato col regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, per l'esecuzione della legge 2 maggio 1872, n. 806, sulla fabbricazione e sul commercio degli oggetti d'oro e d'argento, e del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato col regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive disposizioni;

Vista la legge 17 luglio 1954, n. 600, recante norme per il riordinamento del servizio metrico e modifica dei diritti metrici;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, recante norme per il servizio di radioaudizione circolare e successive disposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 374, concernente la determinazione della forma, tagli ed altre caratteristiche delle marche « Industria e Commercio », per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata; delle marche per concessioni governative — atti amministrativi, per atti esteri — passaporti, per patenti di guida autoveicoli, per l'Ente nazionale per la protezione degli animali; dei foglietti bollati e delle marche per contratti di borsa; delle marche pesi-misure e marchio e delle marche radiofoniche;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di determinare la forma e le altre caratteristiche di alcuni tagli delle marche « Industria e Commercio » per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata; delle marche per l'Ente nazionale per la protezione degli animali; delle marche per contratti di borsa; delle marche pesi-misure e marchio e delle marche radiofoniche;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

Provvedimenti per le marche «Industria e Commercio» per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata.

Per esigenze tecniche, le marche doppie « Industria e Commercio » da L. 50, 100, 150 e 300, sono modificate nel formato come segue:

formato stampa mm. 32×21;
formato carta mm. 40×24.

Tutte le altre caratteristiche del disegno, delle vignette e leggende, sono leggermente ridotte in proporzione.

Le caratteristiche della carta filigranata ed il colore della stampa dei predetti valori sono identici a quelli indicati all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 374, succitato.

Art. 2.

Provvedimenti per le marche per l'Ente nazionale per la protezione degli animali.

Le marche per l'Ente nazionale per la protezione degli animali, emesse nei valori da L. 20, 50, 500, sono stampate in rotocalco su carta bianca, liscia, filigranata nel formato carta mm. 20×24 e nel formato stampa mm. 17×21.

La filigrana è costituita dalla ruota alata disposta e ripetuta su tutta la superficie del foglio marche.

La dentellatura è costituita da n. 14 dentelli di perforatura su due centimetri.

La vignetta della marca è identica per tutti e tre i valori.

Nel formato rettangolare della marca, su fondo sfumato, vi è in alto un cartoccio a tinta chiara su cui vi è la leggenda in carattere stampatello pieno « Ente Nazionale Protezione Animali », a sinistra vi è il valore della marca, in carattere chiaro « 20 lire » « 50 lire » « 500 lire »; al centro verso il basso sono raffigurate tre anatre in volo ad ali spiegate; in basso, nell'angolo a destra, spicca una parte della figura di Diana Cacciatrice che impugna col braccio destro teso, un arco.

Le marche sono stampate nei seguenti colori:

L. 20, verde smeraldo;
L. 50, viola;
L. 500, rosso.

Art. 3.

Provvedimenti per le marche per contratti di borsa.

Le marche per contratti di borsa emesse nei tagli da L. 6, 7, 8, 9, sono stampate in rotocalco su carta bianca, liscia, filigranata nel formato carta mm. 40×24 e nel formato stampa mm. 37×21.

La filigrana, in chiaro, è formata dalla ruota alata disposta e ripetuta su tutta la superficie del foglio marche.

La dentellatura è costituita da n. 14 dentelli di perforatura su due centimetri.

La vignetta della marca è costituita da due sezioni.

La sezione di marca posta a sinistra è costituita da una cornicetta lineare rettangolare che porta al centro un'altra cornicetta rettangolare formata da mezzi ovoli con gli angoli a motivi ornamentali la quale racchiude su fondo pieno, la leggenda a mezza tinta « Tassa sui Contratti di Borsa »; ai lati vi è un intreccio di foglie di alloro posto in senso verticale; in alto e in basso della marca, vi sono due cartigli di cui quello in alto, con la leggendina in carattere stampatello su fondino a tinta leggera, disposta su due righe « Repubblica Italiana »; in basso vi è rispettivamente il valore della marca in cifra « L. 6 », « L. 7 », « L. 8 », « L. 9 » su fondino a tinta leggera.

La sezione di marca posta a destra è costituita da una cornicetta lineare rettangolare che racchiude al centro l'effigie dell'Italia turrita vista di prospetto e posta in una nicchia con la leggenda corrente « Repubblica Italiana » e ai lati un intreccio di foglie di alloro poste in senso verticale; in alto e in basso della marca, vi sono due cartigli di cui quello in alto con leggendina in carattere stampatello su fondo a tinta leggera, disposta su lue righe « Tassa sui Contratti di Borsa »: in basso vi è rispettivamente il valore della marca in cifra « L. 6 », « L. 7 », « L. 8 », « L. 9 ».

Le marche sono stampate nei seguenti colori:

L. 6, rosso mattone;
L. 7, rosso solferino;
L. 8, bruno seppia;
L. 9, viola malva.

Art. 4.

Provvedimenti per le marche pesi-misure e marchio.

Le marche pesi-misure e marchio emesse nei valori da L. 5, 10, 100, 200, sono stampate in calcografia su carta bianca, liscia filigranata nel formato carta mm. $51 \times 31 \frac{1}{2}$ e nel formato stampa mm. $48 \times 28 \frac{1}{2}$.

La filigrana, in chiaro, è formata dalla ruota alata disposta e ripetuta su tutta la superficie del foglio marche.

La dentellatura è costituita da n. 14 dentelli di perforatura su due centimetri.

La vignetta della marca è formata da due parti identiche nelle cornici e leggende, unite fra di loro da un tratteggio finissimo verticale.

La vignetta è costituita da due cornucopie che poggiano in basso sopra gli svolazzi di un cartiglio su cui vi è la leggenda del valore della marca in carattere stampatello su fondo punteggiato « Lire cinque » o « Lire dieci » o « Lire cento » o « Lire duecento »; in alto, un altro cartiglio poggia su foglie e frutta che escono dalle cornucopie, porta la leggenda in carattere stampatello su fondo punteggiato « Pesi Misure e Marchio »; nella parte di marca posta a sinistra, vi è al centro in carattere chiaro ombreggiato la cifra del valore della marca « 5 » o « 10 » o « 100 » o « 200 »; a destra, è riprodotta una semplice bilancia a due coppe; cornucopie, cartigli, valori in cifra e bilancia, spiccano su fondino a tratteggio incrociato e ombreggiato nel formato rettangolare di ogni parte di marca.

Le marche pesi-misure e marchio emesse nei valori da L. 3000, 4000 e 5000 sono stampate in calcografia su carta bianca, liscia, filigranata, nel formato stampa (marca doppia) di mm. 47×28 e formato carta mm. 50×31.

La filigrana è costituita dalla ruota alata disposta e ripetuta su tutta la superficie del foglio marche.

Le vignette delle due parti di marche, sono identiche.

Una cornice lineare racchiude su fondo pieno due cornucopie con abbondante frutta poste ai lati interni della marca in senso verticale, in alto vi è un cartiglio che poggia sulla frutta e che porta la leggendina in carattere stampatello su fondo sfumato « Pesi Misure e Marchio »; in basso, in un altro cartiglio, vi è la leggendina in carattere stampatello su fondo sfumato indicante rispettivamente il valore delle marche « Lire Tremila », « Lire Quattromila », « Lire Cinquemila »; nella parte centrale della sezione di marca posta a sinistra spicca al centro il valore in cifre su fondino a tratteggio incrociato, rispettivamente « 3000 », « 4000 », « 5000 »; nella sezione di marca posta a destra è riprodotta una bilancia su fondino a tratteggio incrociato.

Le marche da L. 5, 10, 100, 200 sono stampate in unico colore, quelle da L. 3000, 4000, 5000, sono stampate a due colori e cioè:

L. 5, viola malva;
L. 10, bruno rosso;
L. 100, verde bottiglia;
L. 200, verde giallastro;
L. 3000, cornice e leggende: rosso, parte centrale: arancio;
L. 4000, cornice e leggende: bruno rosso, parte centrale: grigio lavagna;
L. 5000, cornice e leggende: viola malva, parte centrale: rosso carminio.

Art. 5.

Provvedimenti per le marche radiofoniche.

Per la riscossione delle tasse sugli apparecchi radioriceventi e parti di apparecchio soggette a tassa sono istituite speciali marche radiofoniche, emesse nei valori da L. 10, 50, 100, 1000, 5000.

Le marche radiofoniche sono stampate su carta bianca, liscia, filigranata, nei seguenti procedimenti e formati:

L. 10, stampata in rotocalco;
L. 50, 100, 1000, 5000, stampate in calcografia;
L. 10, 50, 100, formato carta, doppia marca piccola, di mm. 40×24, e formato stampa di mm. 37×21;
L. 1000, 5000, formato carta, doppia marca grande, di mm. 48×31, formato stampa mm. 45×28.

La perforatura è di 14 dentelli su due centimetri.

La filigrana in chiaro è costituita dalla ruota alata disposta e ripetuta su tutta la superficie del foglio marche.

Le vignette delle marche, sono identiche per tutti i valori.

Nella sezione di marca posta a sinistra, la vignetta è costituita da una stazione radio trasmittente formata da due grandi piloni che sostengono in alto una rete di fili posti orizzontalmente dai quali si dipartono altrettanti fili che si raccolgono in una piccola cabina o stazione radio posta in basso.

Nella sezione di marca posta a destra vi è al centro la figura dell'Italia turrita vista di prospetto.

Le due vignette spiccano su fondo pieno.

Le due sezioni di marche del formato piccolo, portano in alto, in un rettangolino pieno, la leggendina in carattere stampatello chiaro « Radiofonia », in basso

in un altro rettangolino vi è rispettivamente il valore della marca « Lire 10 », « Lire 50 », « Lire 100 »; le vignette delle due sezioni di marche, sono chiuse ai lati da un motivo ondulato.

Le due sezioni di marche del formato grande, portano in alto in un rettangolino pieno la leggendina in carattere stampatello chiaro, rispettivamente il valore della marca « Lire Mille », « Lire Cinquemila »; in basso in un rettangolino con fondino finissimo ondulato orizzontalmente, vi è stampato tipograficamente la serie e il numero della marca; nella sezione di marca posta a sinistra, vi è sul lato destro della vignetta, posta verticalmente, la leggendina in carattere stampatello chiaro « Radiofonia »; nella sezione di marca posta a destra, vi è sul lato sinistro della vignetta la leggendina, posta verticalmente, in carattere stampatello chiaro « Radiofonia ».

Le marche sono stampate nei seguenti colori:

L. 10, bleu caldo;
L. 50, rosso mattone;
L. 100, grigio lavagna;
L. 1000, viola malva;
L. 5000, rosso giallastro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1956

GRONCHI

ANDREOTTI — CORTESE

Visto, *il Guardasigilli* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 27. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1956, n. 1131.

Approvazione delle modificazioni ed aggiunte allo statuto organico del Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale della pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 10 luglio 1952, n. 1112, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 agosto 1952, n. 200, con il quale si istituisce presso il Ministero dell'interno, e si erige in ente morale, il Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale della pubblica sicurezza approvandone lo statuto organico;

Vista la deliberazione in data 10 febbraio 1956 del Consiglio di amministrazione del suddetto Fondo con la quale si apportano modifiche ed aggiunte allo statuto organico;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visto l'art. 12 del Codice civile;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti modifiche ed aggiunte allo statuto organico del Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale della pubblica sicurezza:

1. Le lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 sono così modificate:

a) « di assistere, a complemento ed integrazione dell'opera che già prestano altri enti ed istituzioni, i funzionari, gli impiegati ed i subalterni di pubblica sicurezza, gli ufficiali, i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo guardie di pubblica sicurezza in attività di servizio o in quiescenza, nei limiti e con le modalità di cui al successivo art. 13 »;

b) di praticare quanto è ritenuto necessario nel campo della previdenza nei confronti del personale in servizio e dei familiari del personale deceduto in servizio, mediante concessione di borse di studio; ricovero di orfani in collegi o in istituti; assicurazione del personale destinato a servizi maggiormente rischiosi ed, inoltre, mediante tutte quelle altre forme che possano considerarsi idonee al raggiungimento dei fini assistenziali e previdenziali, quali la istituzione o gestione in proprio di collegi, colonie, ecc. ».

2. Al capoverso del primo comma dell'art. 4 viene aggiunto:

« dal capo della Divisione gestione contratti e forniture, membro ».

3. Il primo ed il secondo comma dell'art. 5 sono così modificati:

« Le adunanze del Consiglio di amministrazione hanno luogo, su invito del presidente, ogni qualvolta se ne presenti la necessità ».

4. L'art. 7 è sostituito dal seguente:

« Il presidente del Consiglio di amministrazione sovraintende all'andamento del Fondo e ne ha la rappresentanza. In caso di urgenza ha facoltà di provvedere agli atti conservativi dei diritti del Fondo, ma deve sottoporli alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione ».

5. Il secondo comma dell'art. 13 è così modificato:

« I sussidi vengono concessi in base a domanda motivata degli interessati, o anche su proposta delle autorità gerarchiche ».

6. Il secondo comma dell'art. 14 è così modificato:

« Viene data preferenza alle infermità, lesioni, o ferite contratte in servizio ed a causa di esso; il concorso è ovviamente subordinato a quanto abbiano già praticato altri istituti a carattere nazionale o a carattere particolare, o la stessa Amministrazione ».

7. L'art. 15 è sostituito dal seguente:

« Nei limiti delle sue possibilità, ed in ogni caso per somma non inferiore alla rendita proveniente dai titoli costituenti il patrimonio della assorbita Fondazione borse di studio, il Fondo assegnerà annualmente borse di studio a favore dei figli di funzionari, impiegati e subalterni di pubblica sicurezza, di ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo guardie di pubblica sicurezza in attività di servizio, nonchè a favore degli orfani dei funzionari, impiegati e subalterni di pubblica sicurezza, di ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo guardie di pubblica sicurezza morti in servizio, iscritti alle scuole di avviamento professionale o medie, inferiori e superiori.

Qualora le disponibilità del bilancio lo consentano possono essere assegnate borse di studio anche ai giovani iscritti alle università, figli del personale anzidetto.

L'ammontare ed il numero delle borse di studio, per i vari ordini di scuole, e le modalità di pagamento

delle borse stesse, saranno stabiliti annualmente nel bando di concorso che verrà indetto non oltre il 30 giugno di ogni anno ».

8. L'art. 18 è soppresso.

9. L'ultimo comma dell'art. 28 è così modificato:

« Alla concessione dei premi di cui al presente articolo si farà luogo a cura del Consiglio di amministrazione ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1956

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 26. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1956, n. **1132**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 22 maggio 1939, n. 1166, e modificato con legge 1° giugno 1939, n. 872, e con i regi decreti 26 ottobre 1940, n. 2056; 15 aprile 1942, n. 423; 24 ottobre 1942, n. 1847, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1138, e con decreti del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 942; 21 novembre 1949, n. 1194; 13 marzo 1950, n. 283; 27 ottobre 1951, n. 1825; 23 aprile 1952, n. 873; 10 febbraio 1953, n. 383; 13 febbraio 1954, n. 750; 14 settembre 1954, n. 1161; 27 gennaio 1955, n. 219; 16 febbraio 1955, n. 136; 21 giugno 1955, n. 560; 30 giugno 1955, n. 693; 27 luglio 1955, n. 786; 27 luglio 1955, n. 802 e 21 settembre 1955, n. 952;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:

a) storia delle dottrine politiche;
b) sociologia;
c) organizzazione internazionale;
d) dottrina dello Stato;
e) diritto internazionale privato e processuale.

Art. 25. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale è aggiunto quello di « chimica metallurgica ».

Art. 40. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche è aggiunto quello di « giacimenti minerari ».

Art. 98. — Dopo l'ordinamento della scuola di specializzazione in « chirurgia plastica ricostruttiva » è aggiunto il seguente ordinamento relativo alla « scuola di specializzazione in psichiatria ».

Scuola di specializzazione in psichiatria

1. La durata del corso degli studi è di tre anni.

2. La scuola fa parte integrante della clinica delle malattie nervose e mentali e la direzione di essa è affidata al direttore della clinica medesima.

3. Gli insegnanti della scuola sono nominati dal rettore dell'Università, su proposta del Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia udito il direttore della scuola.

4. Le materie di insegnamento sono le seguenti, ripartite nel triennio:

1° anno:

a) anatomia, clinica e fisiologia del sistema nervoso con particolare riguardo alla sezione vegetativa ed alle sue relazioni psicosomatiche;
b) elementi di psicologia, di psicodinamica e di psicopatologia dall'infanzia all'età adulta;
c) patologia generale, anatomia e istologia patologica delle malattie mentali.

2° anno:

a) semeiotica e diagnostica psichiatrica;
b) nozioni di igiene e profilassi mentale.

3° anno:

a) clinica psichiatrica con particolare riguardo alla moderna psicoterapia ed alle cure mediche e chirurgiche delle infermità mentali;
b) richiami alle disposizioni legislative sugli ospedali psichiatrici e sugli alienati ed alle previdenze per i dimessi dagli ospedali psichiatrici;
c) nozioni di psichiatria forense.

5. Durante i tre anni di corso gli specializzandi sono tenuti a prestare servizio di internato nei reparti della clinica delle malattie nervose e mentali ai quali vengono assegnati e, durante l'ultimo anno, hanno l'obbligo della frequenza bisettimanale nei reparti dell'ospedale psichiatrico provinciale.

6. Al termine di ogni anno accademico, gli specializzandi che abbiano ottenuto le prescritte attestazioni di frequenza, dovranno, per potersi iscrivere all'anno di corso successivo, superare gli esami in tutte le materie comprese nel piano degli studi.

7. Per essere ammesso all'esame di diploma, che consisterà nella discussione orale di una tesi scritta, in precedenza approvata dal direttore della scuola, lo specializzando dovrà aver superato tutti gli esami previsti dal piano degli studi.

8. Nel manifesto annuale la Facoltà comunicherà il numero massimo dei posti disponibili al primo corso e le modalità di ammissione alla scuola.

9. Per l'ammissione agli esami di profitto e di diploma, per la composizione delle relative Commissioni esaminatrici, per quanto concerne le tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola, valgono le norme generali previste dallo statuto per le scuole di specializzazione della Facoltà di medicina e chirurgia. Gli eventuali contributi speciali dovuti dagli iscritti, sono stabiliti anno per anno dal Consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta del Senato accademico, udite la Facoltà e la Scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1956

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 25. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1956.

Sostituzione del presidente effettivo del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto lo statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia, approvato col decreto luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 900, e modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 14 aprile 1948, n. 580, e 3 giugno 1955, n. 679;

Visto il decreto del Ministro per la difesa 21 aprile 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 119, del 16 maggio 1956, concernente la nomina del generale di Corpo d'armata in s.p.e. Alessandro Albert, comandante militare territoriale di Roma, a presidente effettivo del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia per la durata di un biennio, a decorrere dal 29 aprile 1956;

Considerato che il generale di Corpo d'armata in s.p.e. Alessandro Albert, comandante militare territoriale di Roma, a datare dal 1° settembre 1956, cessa dal comando militare predetto perchè nominato comandante designato della III Armata;

Decreta:

Il generale di Corpo d'armata in s.p.e. Giovanni Cassino, comandante militare territoriale di Roma, è nominato presidente effettivo del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia per la durata di un biennio, a decorrere dal 1° settembre 1956, in sostituzione del pari grado Alessandro Albert.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 agosto 1956

Il Ministro: TAVIANI

(4998)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Presentazione del bilancio finale del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) in liquidazione di Potenza.

Il commissario liquidatore dell'Associazione nazionale Consorzi provinciali tra macellai per le carni, nominato liquidatore, ai sensi del decreto Ministeriale 21 marzo 1946, del Consorzio provinciale per le carni di Potenza, posto in liquidazione con decreto prefettizio 27 ottobre 1943 convalidato successivamente dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, ha depositato presso l'Alto Commissariato per l'alimentazione, ai fini della approvazione, il bilancio finale di liquidazione del predetto Consorzio.

Tutti coloro che vi hanno interesse potranno produrre all'Alto Commissariato per l'alimentazione le loro eventuali richieste od opposizioni entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della provincia di Potenza.

(4986)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Campobello di Mazara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 18 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1956, registro n. 19 Interno, foglio n. 245, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Campobello di Mazara (Trapani) di un mutuo di L. 2.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(5044)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Varapodio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 12 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1956, registro n. 18 Interno, foglio n. 235, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Varapodio (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 2.200.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(5043)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ionadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 10 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1956, registro n. 19 Interno, foglio n. 248, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ionadi (Catanzaro) di un mutuo di L. 1.480.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(5045)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Spilinga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 16 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1956, registro n. 19 Interno, foglio n. 246, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Spilinga (Catanzaro) di un mutuo di L. 1.145.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(5047)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pizzo Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 12 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1956, registro n. 19 Interno, foglio n. 247, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pizzo Calabro (Catanzaro) di un mutuo di L. 13.560.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(5046)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Marcianise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 27 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1956, registro n. 19 Interno, foglio n. 249, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Marcianise (Caserta) di un mutuo di L. 19.525.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(5048)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Messina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 21 agosto 1956, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1956, registro n. 21 Interno, foglio n. 24, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Messina di un mutuo di L. 3.200.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(5060)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Gianfriglia Maria ved. Battisti, già esercente in Roma, via Vittoria n. 74.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 26-ROMA.

(5042)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 238

Corso dei cambi del 16 ottobre 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,87	624,88	624,83	624,87	624,80	624,87	624,88	624,90	624,85	624,875
$ Can.	641 —	641,25	640,30	641,125	640,80	641 —	641,25	641 —	640 —	641,187
Fr. Sv. lib.	145,79	145,79	145,80	145,77	145,75	145,60	145,80	145,79	145,79	145,785
Kr. D.	90,67	90,67	90,75	90,70	90,60	90,66	90,71	90,68	90,68	90,705
Kr. N.	87,67	87,69	87,82	87,73	87,70	87,68	87,72	87,68	87,69	87,725
Kr. Sv.	121,22	121,23	121,30	121,22	121,20	121,22	121,24	121,22	121,22	121,23
Fol.	164,90	164,92	165,03	164,97	164,95	164,91	165 —	164,94	164,94	164,985
Fr. B.	12,555	12,555	12,5675	12,55875	12,5575	12,555	12,56	12,556	12,55	12,559
Fr Fr	178,42	178,47	178,50	178,49	178,47	178,42	178,50	178,43	178,43	178,495
Fr. Sv. acc.	143,30	143,33	143,40	143,37	143,35	143,31	143,36	143,32	143,32	143,365
Lst.	1752,75	1753,75	1754,50	1754,25	1754,25	1752,75	1754 —	1753 —	1753 —	1754,125
Dm. occ.	149,80	149,83	149,87	149,82	149,80	149,81	149,82	149,82	149,82	149,82

Media dei titoli del 16 ottobre 1956

Rendita 3,50 % 1906	60,10
Id. 3,50 % 1902	49,35
Id. 5 % 1935	84,40
Redimibile 3,50 % 1934	79,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	86,15
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	82,05
Id. 5 % 1936	95,50
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,35
Id. 5 % (Beni Esteri)	83,70

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) . .	96 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1960) .	94,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961) .	93,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962) .	93,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963) .	93,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 ottobre 1956

1 Dollaro USA	624,875
1 Dollaro canadese	641,187
1 Franco svizzero lib.	145,785
1 Corona danese	90,705
1 Corona norvegese	87,725
1 Corona svedese	121,23
1 Fiorino olandese	164,985
1 Franco belga	12,559
100 Franchi francesi	178,495
1 Franco svizzero acc.	143,365
1 Lira sterlina	1754,125
1 Marco germanico	149,82

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria	Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto	» 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di indennità dovute per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, le indennità dovute per i terreni espropriati al nome delle Ditte di cui all'unito elenco in forza dei decreti Presidenziali ivi richiamati, e le date di decorrenza dei relativi interessi, sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della stessa legge n. 156.

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali.

N. d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione		Gazzetta Ufficiale		Ammontare indennità — Lire	Ammontare indennità arrotondato (art. 1 legge 11-2-1952, n. 70) (capitale nom.) Lire	Data di decorrenza degli interessi
				N.	Data	N.	Data			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ente Maremma									
1	GIORGI Giuseppina fu Filippo	Tuscania	34.48.85	597	14- 5-52	137 s. o.	16- 6-52	2.833.390.30	2.830.000 —	4- 7-52
2	LUZI Alessandro fu Giuseppe	Vetralla	4.27.85	839	27- 5-52	163 s. o.	16- 7-52	277.248 —	275.000 —	11- 8-52
3	MARIANI Clementina fu Crispino	Tarquinia	68.82.79	373	2- 4-52	102 s. o.	2- 5-52	5.383.012,60	5.380.000 —	13- 6-52
4	MARIOTTI Domenico fu Felice	Ischia di Castro	25.19.71	601	14- 5-52	137 s. o.	16- 6-52	1.347.478,50	1.345.000 —	14- 7-52
5	MARIOTTI Pietro fu Felice	Cellere	21.81.00	602	14- 5-52	137 s. o.	16- 6-52	558.813,40	555.000 —	8- 7-52
6	MASSIMO Leone, Vittorio ed Elisabetta, fratelli fu Francesco	Fiano Romano	106.59.99	3961	27-12-52	17 s. o. 3	22- 1-53	22.221.448 —	22.220.000 —	10- 6-53
7	PINELLI Alessandro, PINELLI Lodovico, PINELLI Ferdinando fu Tullio	Pitigliano	78.36.95	2807	29-11-52	8 s. o. 2	12- 1-53	5.415.074 —	5.415.000 —	22- 9 53
8	PINELLI Alessandro, PINELLI Lodovico, PINELLI Ferdinando fu Tullio	Manciano —	220.07.93	2806	29-11-52	8 s. o. 2	12- 1-53	8.107.132 —	8.105.000 —	24- 6-53

Roma, addì 25 settembre 1956

Visto, p. *il Ministro*: COBIANCHI

(1842)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Messina

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 9895 in data 11 ottobre 1956, il prof. Alessandro Davoli è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Messina.

(5051)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente il trasferimento al patrimonio dello Stato del Forte Machaby e relativa strada di accesso in comune di Arnaz, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 26 luglio 1956, pagina 2719, il numero del decreto interministeriale n. 82 del 1º dicembre 1955 deve leggersi numero 92.

(5041)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1956, registro n. 40 Pubblica istruzione, foglio n. 350, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto addì 5 marzo 1955 dal prof. Gaetano Donato fu Saverio contro il Ministero della pubblica istruzione avverso la graduatoria del concorso per titoli a centonovantasei posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della lingua e letteratura inglese negli Istituti medi di 1º grado, classe VI-*b*, bandito con decreto Ministeriale 21 luglio 1949.

(5050)

MOLA FELICE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.